

STATUTO

**FARE SOLIDALE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLO DELLA LUCANIA SA VIA
ANGELO RUBINO 70

Numero REA: SA - 437315

Codice fiscale: 05323990654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

cembre 2015 (duemilaquindici). =====

===== ARTICOLO 5 =====

Per il primo periodo di tre anni le nomine vengono così effettuate: =====

===== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: =====

PRESIDENTE: SANSONE Pantaleo; =====

VICE-PRESIDENTE: MONZO Monia; =====

CONSIGLIERE: PUGLISI Salvatore. =====

Le cariche sono state così attribuite dai medesimi riunitisi seduta stante: i medesimi, presenti, accettano la carica, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso. =

===== ARTICOLO 6 =====

Le spese del presente atto e conseguenziali, che si indicano in presumibili Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA, sono a carico della Cooperativa. =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== COSTITUZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 - Costituzione =====

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: =====

==== "FARE SOLIDALE - Società Cooperativa Sociale a r.l." ====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-

tuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. =====

Art. 2 - Sede =====

La Cooperativa ha sede in **VALLO DELLA LUCANIA (SA)** all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. =====

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci. =====

Art. 3 - Durata =====

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2064 (duemilasessantaquattro) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci. =====

===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 4 - scopi ed oggetto =====

La cooperativa esalta la centralità della persona. =====

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e l'esercizio di attività produttive, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. =====

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. ==

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con

terzi non soci. =====

La cooperativa opera nel settore pubblico e privato, anche per mezzo di convenzioni, appalti, trattative private e associazioni di impresa. =====

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. =====

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: =====

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a tutte le fasce deboli di popolazione quali minori, disabili, anziani, donne in difficoltà, immigrati, soggetti affetti da dipendenze; =====

B) lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. =====

In particolare si prefigge di: =====

--- in riferimento al punto A): =====

1. promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi residenziali o semiresidenziali anche in convenzione con ASL, Comuni o Enti Pubblici, quali comunità di pronta e transitoria accoglienza, case famiglia, comunità educative a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità per gestanti, madri e bambini, case di accoglienza per donne maltrattate, case protette per donne vittime di tratta

e\o sfruttamento, case albergo, comunità tutelari per persone non autosufficienti, rsa, servizi integrati per residenze protette, servizi e centri di riabilitazione, comunità per soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare o obesità, centri di recupero per le dipendenze da alcool, droghe o gioco, comunità per il dopo di noi; =====

2. nido e micro-nido, e rispettivi servizi integrativi quali spazio bambini e centri per bambini e le famiglie; centro sociale polifunzionale, centro sociale integrato, servizio di assistenza scolastica (materiale ed educativa), progetti terapeutico riabilitativi sostenuti da budget di salute, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio-assistenziale, telesoccorso, domotica, teleassistenza, centri per le famiglie, servizio di mediazione familiare, laboratori di educativa territoriale, centri anti-violenza, servizi di mediazione culturale, segretariato sociale, telefonia sociale, unità mobile di strada, servizio di pronto intervento sociale, alzheimer art caffè, soggiorni climatici per anziani per le categorie previste, turismo sociale, servizio affido territoriale (SAT), servizi adozione nazionale ed internazionale, ludoteche, babyparking, babysitting, attività di pet-terapy, onodidattica-onoterapia, ippoterapia, fito-terapia, fattorie sociali, fattorie didattiche, progetti di vita indipendente per disabili gravi o gravissimi attraverso la formazione di figure di supporto specialistiche

(assistenti personali); =====

3. avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale attraverso l'apprendimento di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi. Corsi di formazione e supporto linguistico per immigrati. Tirocini formativi per tutte le categorie previste; =====

4. condurre attività agricole per la produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici locali, per consentire un miglior inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre tipologie di utenti e dei soggetti deboli elencati al punto A, previa presa in carico della cooperativa attraverso le attività educative, assistenziali, terapeutiche e formative di cui sopra; =====

--- in riferimento al punto B): =====

1. creare occupazione e lavoro in particolare ai soci e non, a tutti i soggetti affetti da disabilità psichica - fisica - sensoriale, anziani, giovani e adulti di ambo i sessi, ad enti pubblici o privati, al fine di migliorare i rapporti umani tra le persone attraverso la promozione, gestione e distribuzione dei servizi. =====

La cooperativa potrà creare imprese per la promozione e la gestione di attività artigianali, turistiche, commerciali, agrituristiche e agricole. Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle vigenti leggi naziona-

li e regionali, ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. Potrà inoltre formare gruppi di lavoro ed organizzare corsi di formazione professionale, tirocini formativi non limitati ai soli associati. I corsi di formazione oltre a riguardare i settori inerenti le attività della cooperativa, potranno riguardare anche tematiche di natura economica, politica, tecnica, culturale, sociale-religiosa e informatica; potrà inoltre svolgere conferenze, dibattiti pubblici, seminari, tavole rotonde, concerti, spettacoli, manifestazioni sportive ecc. provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche ecc.. =====

La cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi parchi attrezzati, parcheggi, giardini ed impianti, polivalenti e sportivi, pubblici e privati, eseguire lavori di giardinaggio, distribuzione pasti in mense private e pubbliche, commercializzazione di prodotti alimentari di produzione della stessa cooperativa attraverso attività di laboratorio previste con i disabili, prestazioni varie da parte di categorie socialmente svantaggiate, nel campo informatico e della telefonia (call center, numeri verdi ecc.) gestire stabilmente e temporaneamente in proprio e per conto terzi laboratori di taglio e cucito, di ceramica, di pelli, di vetro, di legno e di restauro mobili, realizzare, gestire e vendere prodotti in mostre e fiere. La società

potrà inoltre svolgere lavori di serigrafia, cartellonistica, scenografia ed attività assimilate, progetti ed attività finalizzate al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari, in particolare, le persone anziane rappresentano la memoria storica, creando e gestendo laboratori artigianali nei quali gli anziani stessi possono svolgere opera didattica, di formazione e di animazione culturale, rivalutando arti e mestieri passati; =====

2. realizzare progetti finalizzati alla produzione, difesa, valorizzazione, recupero e fruizione delle attività agricole e zootecniche, relative anche queste allo sviluppo dell'agriturismo e non solo; =====

3. creare iniziative e strutture per il tempo libero, quali viaggi, gite, punti di ristoro, impianti sportivi, trasporto sociale; =====

4. realizzare corsi di orientamento e formazione professionale per la qualificazione degli addetti ai servizi previsti dal presente statuto, nonché attività di promozione culturale, quali convegni, conferenze, mostre, dibattiti, compresa la stampa di diffusione del materiale informativo e didattico; =====

5. stipulare convenzioni per la gestione di appalti per la fornitura di personale a prestito: ausiliari (osa-oss) fisioterapico, para infermieristico, infermieristico e altro. =====

6. attività d'impresa di pulizia per favorire l'inclusione

lavorativa dei disabili. =====

I principi della solidarietà e della cooperazione guideranno l'operato di ogni socio, pertanto la cooperativa, in tutte le sue azioni, favorisce e collabora con il volontariato e le associazioni che lo promuovono. =====

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.L. 1° settembre 1993 n.385. =

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. =====

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: =====

- a) contrarre mutui e concedere fidejussioni ed ipoteche; =====
- b) provvedere alla richiesta di contributi statali, provinciali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore; =====

c) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; =====

d) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **SOCI** =====

Art. 5 - Numero e Requisiti =====

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena ca-

pacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. ===

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. =====

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. =====

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59. =====

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. =====

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

Art. 6 - Ammissione =====

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione. =====

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: =====

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; =====

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; =====

3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;

4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; =====

5) La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; =====

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi; =====

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; =====

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. =====

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. =====

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre

una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente
statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti in-
terni. =====

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione,
entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.
Trascorso tale termine la domanda si intende respinta. =====

Art. 7 - Adempimento Nuovi Soci =====

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sot-
toscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Ammini-
strazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle
riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-
to. =====

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo
sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizi-
one sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel
seguente modo: =====

a) almeno il cinquanta per cento (50%) dell'importo entro
dieci giorni dalla ammissione; =====

b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A. =====

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in ap-
posito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della legge
59/92; =====

Articolo 8 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento: =====

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. =====

Articolo 9 - Diritti dei soci =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. =====

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica; =====

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Articolo 11 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali; =====

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-
tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla cooperativa. =====

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
il recesso. =====

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-
stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-
ticolo 29. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Articolo 12 - Esclusione =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; ==
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; =====
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; =====
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; ==
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-

tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ==
g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla
cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-
voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-
getto sociale; =====

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-
blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-
zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rap-
porto; =====

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie
disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di
strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; ===

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-
bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-
nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; ===

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
bilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizza-
zione del Consiglio di amministrazione. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-
ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-
mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure

arbitrali di cui all'articolo 29. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Articolo 13 - Liquidazione =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-
borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-
tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e
20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta
in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà
luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è
verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. ==

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-
zione del bilancio stesso. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-
segnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può es-
sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-
li, entro un termine massimo di cinque anni. =====

Articolo 14 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-
teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e
con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13. =====

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== RISTORNI =====

Articolo 16 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: =====

- 1 le necessità della gestione della cooperativa; =====
- 2 i piani strategici della cooperativa; =====
- 3 esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

- 1 in forma liquida; =====
- 2 mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Articolo 17 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da

quote, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00); =====

2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui
al precedente articolo 16; =====

3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-
ticolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rim-
borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci
deceduti; =====

4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate
dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====

5. dalla riserva straordinaria; =====

6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sottoscritte. =====

Articolo 18 - Caratteristiche delle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-
no amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne
comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-
data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-
vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per
l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-

nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

Articolo 19 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-

vista dalla legge; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; =====

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17; =

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18. =====

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. =====

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f). =====

===== TITOLO VI =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Articolo 20 - Decisioni dei soci =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

l'approvazione dei regolamenti interni; =====

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. =====

Articolo 21 - Assemblee =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante fax, e-mail inviati almeno due giorni prima dell'adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Articolo 22 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====

Articolo 23 - Votazioni =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. =====

Articolo 24 - Voto =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-
no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-
che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-
montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-
ro membri. =====

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-
tuto. =====

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-
signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
datto da un notaio. =====

Articolo 26 - Amministrazione =====

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. =====

Gli amministratori possono essere rieletti. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ===

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. =

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-

legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal-

l'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====

Articolo 27 - Organo di controllo =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. =====

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. =====

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. ==

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono

insieme con quelli in carica. =====

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. =====

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. ===

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== TITOLO VII =====

===== CONTROVERSIE =====

Articolo 28 - Clausola arbitrale =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla

richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il
soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la
nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presi-
dente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====
La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.
L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto. =
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =====
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-
bente, salvo diversa decisione dell'arbitro. =====
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-
versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-
vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. =====

===== **TITOLO VIII** =====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

Articolo 29 - Scioglimento anticipato =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-

guente ordine: =====

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23, lett. c); =====

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 31 - Requisiti mutualistici =====

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coo-
perativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in
tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 let-
tera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 18, III
comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono in-
derogabili e devono essere di fatto osservate, comunque, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 111 - septies delle dispo-
sizioni di attuazione del codice civile, le cooperative socia-
li che rispettino i requisiti di cui alla L. 381/91, sono
considerate a mutualità prevalente di diritto e pertanto non
devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2513 C.C.. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Articolo 32 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-
l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-

rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. =====

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, acconsentono al trattamento dei loro dati personali i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, ed altresì ai fini connessi l'antiriciclaggio. =====

Vengono delegati alle firme marginali Salvatore PUGLISI, Pantaleo SANSONE, Anna GIUSTO e Monia MONZO. =====

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli dieci per trentanove facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano. =====

Il presente atto viene sottoscritto alle ore venti e trentacinque. =====

Firmato =====

Salvatore Puglisi =====

Pantaleo Sansone =====

Dario Capone =====

Marco La Porta =====

Annamaria Baratta =====

Vitiello Cristina Carmen Albiera =====

Anna Giusto =====